

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2039)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1962 (V. Stampato n. 3456)*

**d'iniziativa dei deputati CURTI Aurelio, MICCOLIS Maria, PATRINI, ANZILOTTI, ZUGNO, SCHIRATTI e CASTELLUCCI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 maggio 1962*

**Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi od impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del riconoscimento dell'agevolazione, può essere stabilito nella misura

del 10 per cento dei diritti stessi. La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed è accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidità.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonché per sanzioni pecuniarie e spese, sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma.